

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 1966

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5°)

Presidenza del Presidente

BERTONE

e del Vice Presidente

MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, per la pubblica istruzione Elkan, per i lavori pubblici de' Cocci e per l'agricoltura e foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Nel corso di una breve discussione preliminare alla quale prendono parte i senatori Maccarrone, Martinelli, Trabucchi e Salari, nonchè il sottosegretario Schietroma, si concorda sull'opportunità che eventuali nuove misure, o indispensabili modifiche

del provvedimento in esame, che si rendessero necessarie in seguito alle calamità atmosferiche successive a quelle del novembre scorso, saranno prese in esame allorché i Comuni colpiti saranno stati compresi in nuovi eventuali decreti del Presidente della Repubblica.

Si riprende quindi l'esame degli articoli e si rinvia, per esigenza di coordinamento con l'articolo 10, la discussione sull'articolo 6 del disegno di legge in titolo.

Dopo avere illustrato la portata dell'articolo 7, il relatore Trabucchi si sofferma sull'emendamento, sostitutivo del primo comma, presentato dai senatori Adamoli e Gaiani che mira a modificare i limiti massimi e minimi dei contributi dello Stato per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani, mantenendo fermo il principio che tali contributi saranno, in ogni caso, erogati con criteri preferenziali per le abitazioni di tipo popolare. Il senatore Gaiani si dice disposto a modificare ulteriormente il proprio emendamento al fine di estendere al 100 per cento il limite del contributo da concedere al titolare di una sola proprietà immobiliare e di ridurre le aliquote da erogare in altri casi.

Su tale principio del risarcimento integrale si apre un breve dibattito al quale prendono parte anche i senatori Martinelli, Salari, Maier, Angelilli, nonché il presidente Bertone; prevale, in fine, la tesi intermedia proposta dal relatore, senatore Trabucchi, secondo cui il contributo verrebbe fissato nella misura del 90 per cento per le abitazioni fino ai tre vani, dell'80 per cento per le abitazioni da tre a cinque vani e del 70 per cento per le abitazioni oltre i cinque vani. La Commissione, esaminate, sempre in relazione ai criteri di erogazione, questioni particolari concernenti i principi e le dizioni normative contenute nelle leggi sull'edilizia statale sovvenzionata a carattere popolare, accoglie la proposta del senatore Maier, per la quale i contributi « non potranno superare nel complesso, la somma di 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e di 7 milioni per ogni proprietario ».

Si approva quindi, salvo ulteriori modifiche imposte da eventuali esigenze di coordinamento, un emendamento aggiuntivo proposto dalla 7ª Commissione, concernente la facoltà di spostare l'ubicazione dei ricostruendi edifici.

Il senatore Trabucchi, dopo aver ritirato un emendamento da lui presentato in base al quale « le parti comuni degli edifici condominiali si considerano come proprietà distinte », ne illustra un altro per il quale nel secondo comma dell'articolo in esame, dopo le parole: « enti pubblici » vanno aggiunte le altre: « e delle cooperative ». Su tale proposta si apre una breve discussione cui partecipano, oltre il sottosegretario de' Cocci, il quale ribadisce le preoccupazioni del Governo di non evadere dai limiti globali della spesa fissata per il disegno di legge, anche i senatori Martinelli (il quale sottolinea la necessità di tener conto delle cooperative che non hanno ottenuto il contributo statale) e Fortunati (il quale fa presente l'opportunità che il limite di 5 milioni, per quanto concerne le cooperative, sia riferito a ciascuna unità immobiliare). Il principio su cui si fonda l'emendamento viene quindi approvato, con l'intesa di procedere, in sede di coordinamento, alla stesura definitiva.

Dopo un ampio dibattito sui criteri da seguire per la riparazione di edifici privati di interesse storico-artistico o monumentale

— di cui all'ultimo comma dell'articolo — la Commissione approva detto comma nel testo governativo e l'articolo 7 nel suo complesso.

Si passa poi all'esame dell'articolo 8; il senatore Adamoli propone un emendamento, con cui si richiede il parere del Comune sulle domande presentate a termini del primo comma dell'articolo in parola; nell'assenza del presentatore e dopo che il relatore ha manifestato la sua contrarietà per evitare complicazioni burocratiche ed ulteriori gravosi compiti per i Comuni stessi, l'emendamento non è approvato. Il relatore dichiara di ritirare inoltre un altro emendamento aggiuntivo da lui stesso presentato, con il quale si proponeva di corredare le domande di cui al primo comma dell'articolo in parola, con un progetto di massima. L'articolo 8 è, quindi, approvato.

Dopo che è accolta la proposta di soppressione dell'articolo 9 avanzata dal Governo e dalla 7ª Commissione, si torna all'esame dell'articolo 6 al quale il Governo presenta un emendamento sostitutivo del primo comma che viene ritirato dopo un breve dibattito; si approva invece un emendamento proposto dal relatore, concernente la possibilità di nuove ubicazioni di opere ricostruende. Il senatore Conti ritira un proprio emendamento volto a raccogliere eccezionalmente il principio della licitazione privata in casi di riconosciuta urgenza, al quale si sono dichiarati peraltro favorevoli il relatore ed il senatore Spigaroli, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si discute, quindi, l'articolo 10 che viene illustrato dal relatore insieme alle numerose proposte di modifica. Il senatore De Unterrichter auspica che i fondi di cui al provvedimento vengano affidati alle regioni a statuto speciale in cui vi siano i comuni danneggiati, pur sempre rispettando i limiti della competenza che la legge riconosce alle regioni stesse; su tale proposta il senatore Bonacina manifesta avviso contrario.

La Commissione discute poi gli emendamenti del senatore Adamoli e del senatore Conti.

Il senatore Fortunati, criticando la formulazione dell'emendamento Conti, sostiene fra l'altro l'impossibilità di parlare di delega e la necessità di tener ben distinte la

competenza di gestione e la competenza di spesa. Il senatore Martinelli, pur concordando con lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Adamoli, dichiara di non poter ad esso aderire; è, invece, favorevole all'emendamento del senatore Conti.

Il senatore Maccarrone sostiene anzitutto la necessità di non instaurare una disciplina giuridica diversa per le regioni e gli altri enti pubblici locali riconosciuti dalla legge, e l'inopportunità di parlare di delega (a suo avviso è preferibile usare l'espressione più generica suggerita dall'emendamento Adamoli); l'oratore afferma infine l'opportunità politica di riconoscere le competenze di cui si tratta agli enti locali e sostituire questi ultimi solo nei casi in cui essi non possano provvedere.

Dopo un intervento del senatore Spigaroli, il senatore Bonacina, rispondendo alle osservazioni del senatore Maccarrone, sostiene la necessità di fare distinzione fra regioni a statuto speciale e gli altri enti locali poichè le prime hanno attribuzioni speciali che mancano ai secondi; i lavori già attribuiti alla competenza dei comuni e delle provincie vanno, a parere dell'oratore, eseguiti secondo le modalità previste dal decreto-legge di cui si discute la conversione, mentre per i lavori di competenza dello Stato, sembra possibile attuare la delega prevista dall'emendamento Conti con le condizioni e le garanzie necessarie.

Dopo un intervento del senatore Conti (che insiste sul suo emendamento), il senatore Trabucchi afferma la necessità di regolare separatamente le competenze delle regioni a statuto speciale e l'opportunità di accogliere l'espressione dell'emendamento Conti (« delegano di norma ») circa la competenza degli enti locali; per quanto riguarda il problema delle garanzie, l'oratore dichiara che è a suo avviso preferibile la formulazione suggerita dal senatore Vecellio (« semprechè forniscano garanzie di provvedere con una adeguata attrezzatura tecnica »). Il senatore Trabucchi si dichiara infine contrario all'emendamento Adamoli.

Il senatore Maier sostiene la necessità di stabilire la obbligatorietà della delega, su richiesta degli enti locali, quando i lavori siano di competenza degli enti stessi; quando invece i lavori siano di competenza dello

Stato, la delega, secondo l'oratore, non dovrebbe essere concessa.

Il sottosegretario de' Cocci, dopo aver sostenuto che il secondo comma dell'articolo 10 prevede tutti i casi più importanti ai quali hanno fatto riferimento i vari oratori, afferma che, se si vuole allargare la portata della disposizione, è opportuno accogliere la formulazione suggerita dall'emendamento Conti chiarendo tuttavia che la disposizione vale solo per opere di competenza degli enti locali.

Si apre quindi un'ampia discussione alla quale partecipano il presidente Bertone, il sottosegretario de' Cocci, i senatori Bonacina, Maier, Lo Giudice, Fortunati, Trabucchi, De Unterrichter, Spigaroli e Angelilli. Al termine di questa, la Commissione approva l'articolo 10 nella seguente formulazione:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3 provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato delle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I lavori di cui al precedente comma sono di norma eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli enti interessati, semprechè ne facciano richiesta e forniscano garanzie di provvedere con un'adeguata attrezzatura tecnica.

Gli Uffici di cui al primo comma esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato ».

La seduta, sospesa alle ore 21, è ripresa alle ore 21,30.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 11 che prevede l'ammissione al godimento delle agevolazioni previste dal decreto-legge anche dei soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale. Sulle condizioni e sui limiti di tale ammissione si apre un dibattito nel quale intervengono, oltre al presidente Martinelli ed al relatore Trabucchi, i senatori Fortunati, Gaiani e Bonacina ed il sottosegretario di Stato de' Cocci.

Respinto un emendamento aggiuntivo al primo comma proposto, nel suo parere, dalla 7^a Commissione, si approva il comma stesso senza modificazioni. Il secondo comma è approvato in un nuovo testo proposto dal senatore Fortunati per il quale la concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile accerti l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Il relatore Trabucchi presenta quindi un emendamento aggiuntivo all'articolo 11, che viene accettato dal sottosegretario de' Cocci. Tale emendamento è accolto dalla Commissione; esso dispone che quando l'esecuzione delle opere è affidata agli enti pubblici di cui al secondo comma dell'articolo 10, l'ufficio competente, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, può dare atto a approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite, di iniziativa degli enti, fino alla data del provvedimento.

La Commissione accoglie altresì un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Maier, dopo che su di esso il sottosegretario de' Cocci ha dato parere contrario.

Dopo una breve illustrazione del senatore Trabucchi, la Commissione respinge un emendamento, proposto dalla 7^a Commissione tendente ad aggiungere un articolo 11-bis, sul quale il sottosegretario de' Cocci esprime avviso contrario per ragioni di copertura finanziaria.

Il sottosegretario de' Cocci si dichiara contrario all'emendamento dei senatori Adamoli e Gaiani, tendente ad aggiungere un articolo 11-ter, con il quale si stabilisce che i finanziamenti previsti dall'articolo 14 della

legge 1° novembre 1965, n. 1179, siano destinati a provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari di cui all'articolo 1 di detta legge.

Il senatore Gaiani ritira quindi l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

Quindi l'articolo 12, su proposta del senatore Bonacina, viene accantonato, con l'intesa di una discussione congiunta con l'articolo 88-ter del decreto.

La Commissione accoglie, poi, senza discussione il primo comma dell'articolo 13, riservandosi il relatore Trabucchi alcune precisazioni in ordine all'immissione nei ruoli nazionali dei vincitori dei concorsi regionali banditi a mente del comma stesso.

Sul secondo comma si apre un'ampia discussione, dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto l'emendamento soppressivo per l'assenza dei presentatori senatori Veronesi e Bosso.

Il senatore Bonacina si dichiara favorevole al comma, pur riconoscendo che si tratta di un nuovo diritto « casuale », a condizione che i beneficiari siano esclusivamente i tecnici redattori dei progetti e i direttori dei lavori. Sottolineata pertanto la necessità di meglio precisare in tal senso la norma, l'oratore osserva che la mobilitazione dei tecnici non riguarda soltanto gli ingegneri del Genio civile, ma anche i tecnici di altre amministrazioni. Formula infine un emendamento sostitutivo dell'intero comma, in base al quale, nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del genio civile, nonchè dai servizi tecnici delle altre amministrazioni dello Stato competenti per materia, per i lavori contemplati dal presente decreto, deve essere prevista una somma da ripartire esclusivamente tra il personale tecnico che, in ragione delle proprie attribuzioni, abbia studiato, sottoscritto o approvato il progetto, o partecipi alla direzione dei lavori e ne sia direttamente responsabile a norma dei vigenti ordinamenti; i criteri e le modalità per la ripartizione saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti.

Il relatore Trabucchi si associa al merito del predetto emendamento, e ne formula

uno proprio tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo, le parole: « dagli Uffici del genio civile per i lavori di cui agli articoli », con le altre: « da ingegneri ed architetti delle Amministrazioni dello Stato per i lavori di cui al presente decreto ».

Dopo un intervento del senatore Lo Giudice, il senatore Maier sostiene la necessità di affermare il principio che il compenso per gli ingegneri e architetti e gli altri tecnici sia stabilito in corrispondenza alla responsabilità loro derivante per le opere progettate, dirette o eseguite.

Il senatore Salari si dichiara contrario a una deroga ai principi generali del trattamento retributivo del personale della Pubblica amministrazione che trae occasione da un evento eccezionale, ritenendo illusorio che il nuovo diritto casuale resti circoscritto all'ipotesi prevista.

Il senatore Fortunati osserva che l'onere, in caso di lavori eseguiti in appalto, va addossato non allo Stato ma all'impresa appaltatrice; il senatore Maccarrone teme che la nuova norma introduca un criterio di retribuzione estraneo alla Pubblica amministrazione; il senatore Spigaroli precisa che gli emolumenti straordinari andranno attribuiti anche ai tecnici degli enti locali che eseguono opere per conto dello Stato.

Dopo altri interventi dei senatori De Unterrichter e Gaiani, in cui entrambi i senatori formulano delle riserve sulla norma proposta, il sottosegretario de' Cocci invita la Commissione ad approvare il secondo comma in esame, che viene incontro, almeno per l'eccezionale circostanza, ad una necessità grandemente sentita dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Infine il sottosegretario Agrimi richiama l'attenzione della Commissione sul nuovo onere che deriverebbe dall'accettazione degli emendamenti formulati dai senatori Bonacina e Trabucchi. In considerazione di ciò la Commissione decide di sospendere la discussione, in attesa dei necessari accertamenti.

Sull'articolo 13-bis, proposto dal Governo, tendente ad attribuire alle famiglie rimaste prive di alloggio in conseguenza delle alluvioni, titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pub-

blici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, dopo una breve illustrazione del sottosegretario de' Cocci, il senatore Fortunati propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la parola: « alluvioni », le altre: « mareggiate e frane ». A sua volta, il relatore Trabucchi propone che il testo rechi anziché le parole: « le famiglie rimaste prive di alloggio » le altre: « le famiglie che siano prive di alloggio ». Il senatore Maier chiede chiarimenti sul significato del titolo di preferenza attribuita nell'assegnazione degli alloggi in questione, e il senatore Maccarrone pone il quesito dell'efficacia delle graduatorie già compilate. Dopo chiarimenti del Sottosegretario de' Cocci, l'articolo 13-bis è approvato con gli emendamenti proposti dal senatore Fortunati.

La Commissione quindi approva senza discussione, dopo una breve illustrazione del sottosegretario de' Cocci, un emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere l'articolo 13-ter, recante la proroga delle disposizioni contenute nel capo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sino al 31 dicembre 1967 ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

Quindi il sottosegretario de' Cocci illustra gli articoli 13-quater e 13-quinquies, proposti dal Governo, il primo dei quali tende ad istituire una Commissione di esperti con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di perseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa e aggiornata programmazione; il secondo tendente a disciplinare il coordinamento, attribuito al Magistrato alle acque e al Magistrato del Po, degli interventi di qualsiasi natura di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali e pubblici comunque interessanti il regime idraulico dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, compreso il litorale. Il sottosegretario de' Cocci illustra altresì i necessari coordinamenti attinenti anche alla parte finanziaria da introdurre nell'articolo primo del decreto, in conseguenza dell'eventuale approvazione del primo dei due articoli aggiuntivi sopra accennati.

Dopo che la Commissione si è soffermata approfonditamente su tale coordinamento, il relatore Trabucchi formula alcune riserve in ordine all'opportunità della istituzione della predetta Commissione di studio, di cui all'articolo 13-*quater*, e, quanto all'articolo 13-*quinquies*, sottolinea la necessità di una precisa distribuzione delle competenze fra il Magistrato alle acque e il Magistrato del Po.

Il senatore Lo Giudice, prendendo la parola per mozione d'ordine, afferma che la Commissione debba sentire, sugli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* proposti dal Governo, che toccano la complessa materia delle sistemazioni idraulico-forestali, il parere della Commissione dei lavori pubblici e di quella dell'agricoltura. L'oratore si chiede, infine, se sia possibile inserire in questa sede norme estranee alla materia del convertendo decreto.

Il senatore Fortunati esprime l'avviso che la richiesta del parere alle Commissioni 7^a e 8^a comporterebbe un notevole ritardo del previsto *iter* di esame del decreto-legge da convertire; il senatore Bonacina afferma che le Commissioni suddette possono essere interpellate domani mattina stesso, per trasmettere quindi il prescritto parere alla Commissione finanze e tesoro. Dopo interventi di carattere procedurale del relatore Trabucchi e dei sottosegretari de' Cocci ed Agrimi, la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta ogni decisione in merito alla proposta del senatore Lo Giudice.

La Commissione passa quindi ad esaminare un articolo aggiuntivo 13-*sexies*, proposto dal Gruppo comunista, in base al quale tutte le arginature del Po di Maestra, del Po della Pila, del Po delle Tolle, del Po della Donzella e del Po di Goro, fino alle foci, sono classificate opere idrauliche di seconda categoria.

Dopo un breve intervento del senatore Gaiani, che illustra l'emendamento, e dichiarazioni contrarie del relatore e del sottosegretario de' Cocci, l'emendamento, messo ai voti, è respinto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 0,10 di martedì 6 dicembre 1966.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Martedì 6 dicembre 1966, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

Martedì 6 dicembre 1966, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

SPIGAROLI ed altri. — Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 (1883).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FORTINI; LEZZI e DI NARDO; TESAURO e AMATUCCI. — Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli (1911) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. GENCO ed altri. — Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (1931).

3. Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie complementari della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde (1937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Martedì 6 dicembre 1966, ore 10

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente per la riforma agraria in Sicilia (ERAS) (Esercizio 1960-61) (*Doc. 29-85*).

2. Enti e Sezioni di riforma fondiaria: (Esercizio 1960-61).

Sezione speciale per la riforma fondiaria in Campania presso l'Opera nazionale combattenti (*Seguito*).

Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino.

Opera per la valorizzazione della Sila.

Sezione speciale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

(*Doc. 29-61*).

3. Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-51*).

(Esercizio 1962) (*Doc. 29-52*).

(Esercizio 1963) (*Doc. 29-108*).

4. Opera nazionale combattenti (ONC)

(Esercizio 1960-61) (*Doc. 29-17*).

(Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-93*).

(Esercizio 1962-63) (*Doc. 29-112*) (*Seguito*).

(Esercizio 1963-64) (*Doc. 29-144*).

5. Federazione italiana della caccia

(Esercizio 1961) (*Doc. 29-47*).

(Esercizio 1962) (*Doc. 29-48*).

(Esercizio 1963) (*Doc. 29-101*).

6. Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina

(Esercizi 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964) (*Doc. 29-161*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 2 del giorno 6 dicembre 1966